

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

**Deliberato dal Consiglio Federale del 23 Gennaio 2023.
Approvato da parte della Giunta Nazionale CIP in data 13 Febbraio 2023
con Protocollo n. 0001018**

PARTE PRIMA

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di Giustizia Federale.

1. La Giustizia Federale è amministrata in base allo Statuto Federale e al presente Regolamento di Giustizia Federale (d'ora in poi Regolamento), deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP ed approvati dalla P.C.M..
2. I tesserati, le società affiliate e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme della FIPPS rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano e si oppongono a ogni forma di illecito sportivo, all'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.
3. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura sospende il decorso dei termini di prescrizione nonché l'esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.
4. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
5. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del Codice di Giustizia ed ai Principi di Giustizia Sportiva del CIP.

Art. 2 – Criteri interpretativi.

1. Nell'applicare il presente Regolamento non si può ad esso attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore.
2. In mancanza di una specifica disposizione, si ha riguardo alla normativa vigente nell'ambito del CIP e delle altre federazioni sportive paralimpiche che disciplina casi simili o materie analoghe.
3. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento sportivo.
4. L'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è attribuita al Consiglio Federale.

Art. 3 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.

1. Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito con Legge del 17 ottobre 2003 n. 280.
2. L'inosservanza della precedente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
3. Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o l'affiliazione alla FIPPS.

4. In conformità a quanto stabilito dall'art. 49 dello Statuto FIPPS e dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile, gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie a carattere meramente patrimoniale che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice Ordinario.
5. Il Collegio arbitrale è composto dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla nomina del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del Collegio ovvero dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP in accordo con il CIP.
6. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È, comunque, valido se sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
7. Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria Federale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
8. L'inosservanza del lodo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
9. Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione ed opposizione di terzo.

Art. 4 – Principi del processo sportivo.

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. I giudici e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

CAPO II

ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 5 – Organi di Giustizia e altri soggetti dei procedimenti.

1. Sono Organi di Giustizia presso la FIPPS:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale e il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello;
 - b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dal Codice di Giustizia vigente, dallo Statuto e dai regolamenti del CIP, il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico costituisce organo di giustizia di ultimo grado per lo sport paralimpico.

3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la FIPPS o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, per l'adozione delle misure di competenza.
4. Gli Organi di Giustizia e la Procura Federale sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
5. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
6. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso la FIPPS è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CIP o di componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la FIPPS, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'ufficio del Procuratore è, in ogni caso incompatibile con la qualità di tesserato, in ruoli diversi da quelli della giustizia, presso la FIPPS; con la qualità di titolare di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro subordinato con l'IPC, il CIP, il CONI, con le Federazioni Sportive Internazionali collegate alla FIPPS, con la FIPPS, con associazioni o società sportive sottoposte alla giurisdizione sportiva della FIPPS.
7. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali delle Federazioni Sportive Paralimpiche (gratuità delle cariche).
8. La Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP coopera con la Procura Federale al raggiungimento della finalità di cui al comma 5.
9. Al fine di conseguire risparmi di gestione, la FIPPS si avvale del Tribunale Federale per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello e può costituire, d'intesa con una o più Federazioni, Organi di Giustizia e procure comuni.

Art. 6 – Attribuzioni.

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali FIPPS.
3. Lo Statuto ed i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali.

Art. 6bis - Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto CIP

1. La commissione di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale presso la Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FIPPS, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale d'Appello, conformemente ai Principi di Giustizia Sportiva del CIP, alle disposizioni federali, a quelle del presente regolamento, a quelle del Codice di Giustizia del CIP e alle norme statutarie e regolamentari del CIP;
 - su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FIPPS, i soggetti idonei ad essere nominati Giudici Sportivi e i componenti del Tribunale Federale in funzione di ~~della~~ Corte Sportiva d'Appello, conformemente ai Principi di Giustizia Sportiva del CIP, alle disposizioni federali, a quelle del presente regolamento, a quelle del Codice di Giustizia del CIP e alle norme statutarie e regolamentari del CIP;
 - su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FIPPS, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore Federale, conformemente ai Principi di Giustizia Sportiva del CIP, alle disposizioni federali, a quelle del presente regolamento, a quelle del Codice di Giustizia del CIP e alle norme statutarie e regolamentari del CIP;
- adotta nei confronti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. art. 3 commi 3 e 5 del presente regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. La Federazione si avvale della Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto CIP per quanto previsto dai seguenti articoli del presente regolamento: art. 3 comma 5, art. 5 comma 3, art. 18 comma 1, art. 19 comma 1, art. 29 comma 1, art. 41 comma 9, art. 43 comma 3 e art. 81. t

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 – Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia.

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione può essere esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 8 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

1. La misura del contributo previsto per l'accesso ai servizi di giustizia, a parziale copertura dei costi di gestione, nonché le modalità ed i termini di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP. Tale contributo non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia.
2. Il mancato versamento nei termini del contributo specificatamente previsto per il tipo e grado di giudizio comporterà la immediata declaratoria di improcedibilità da parte del Presidente dell'Organo di Giustizia adito e si configura come illecito disciplinare.
3. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza, il contributo viene restituito. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione di tutte le tasse precedentemente versate.
4. Il ricorso non accolto e/o dichiarato improcedibile comporta l'incameramento del contributo versato.
5. Nessun contributo è previsto per le denunce o esposti alla Procura federale.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio.

1. Al fine di garantire l'accesso alla Giustizia Federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale il Consiglio Federale può istituire l'Ufficio del gratuito patrocinio.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio, se istituito, sono disciplinati ai sensi dell'art. 8 del Codice di Giustizia del CIP.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 10 – Poteri degli Organi di Giustizia.

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 4.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, disponendo contestualmente le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 11 - Condanna alle spese per lite temeraria.

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 12 - Assistenza dei difensori ed onere delle spese.

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. I tesserati FIPPS che non siano parti di procedimenti di giustizia, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Giustizia e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.
2. Le spese relative all'esercizio del diritto di difesa sono sempre a carico degli interessati che non hanno alcun diritto a rivalsa o rimborso fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 13 – Comunicazioni.

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. La Federazione prevede che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
5. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia sono trasmesse al CIP secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate dalla Giunta Nazionale del CIP.

Art. 14 - Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione.

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il presente Regolamento e le norme federali gli attribuiscono.

TITOLO II
GIUDICI SPORTIVI
CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 15 – Istituzione.

1. Presso la FIPPS sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 16 - Competenza dei Giudici Sportivi.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
2. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

Art. 17 - Articolazione funzionale e territoriale del Giudice Sportivo Nazionale.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

Art. 18 - Nomina del Giudice Sportivo Nazionale.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP ed in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso.
2. Esso dura in carica quattro anni e il mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale, il Consiglio Federale, con il medesimo atto, determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la FIPPS.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Art. 19 - Nomina del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello e composizione dello stesso.

1. Il tribunale federale così come disciplinato dall'articolo 29 del presente regolamento svolge le funzioni di corte sportiva di appello.
2. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
3. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello ha sede presso la FIPPS, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
4. Avverso le decisioni del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui all'art. 13 dello Statuto del CIP.

CAPO II
PROCEDIMENTO DINANZI AI GIUDICI SPORTIVI

Art. 20 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale.

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo Nazionale sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 21 – Procedimento d'ufficio.

1. Sulla base del referto di gara e delle relazioni degli arbitri, degli Ufficiali di Gara e dei soggetti ad essi equiparati, ovvero su segnalazione del Procuratore Federale, per tutte le gare ufficiali dei campionati organizzati dalla FIPPS, qualunque sia la tipologia di svolgimento, il Giudice Sportivo Nazionale, effettuate le verifiche di cui all'art. 16, procede d'ufficio:
 - a) alla omologazione dei risultati della gara;
 - b) alla comminazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento qualora rilevi la sussistenza di una irregolarità o infrazione di sua competenza.
2. La decisione del Giudice Sportivo Nazionale deve essere adottata e pubblicata entro 2 (due) giorni dal ricevimento del referto di gara. Il termine è prorogabile sino ad un massimo di 3 (tre) giorni.

Art. 22 - Istanza degli interessati.

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo Nazionale entro il termine di 2 (due) giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di 2 (due) giorni, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine prescritto, il Giudice non è tenuto a pronunciare.

Art. 23 - Fissazione della data di decisione.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale, senza indugio, fissa la data in cui assumerà la pronuncia entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della Segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 24 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati.

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro 2 (due) giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 25 - Pronuncia del Giudice Sportivo Nazionale.

1. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia senza udienza, dopo aver assunto anche mediante audizioni le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
2. La decisione del Giudice Sportivo Nazionale, che deve essere adottata entro 2 (due) giorni dalla data fissata ex art. 23 comma 1, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 26 - Giudizio innanzi al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale possono essere impugnate con reclamo al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello.

2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salva l'adozione da parte della Corte di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il reclamante formula la relativa richiesta con l'atto di reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di 2 (due) giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi al Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. Il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la decisione impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.
9. La decisione del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello, adottata entro il termine di 3 (tre) giorni dall'udienza finale di discussione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 26 bis – Procedura d'urgenza.

1. Quando vi sia fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per il procedimento ordinario nelle materie di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, il diritto dell'istante ovvero il diritto del reclamante avverso la decisione del Giudice Sportivo stesso possa essere minacciato da un pregiudizio imminente, soprattutto in relazione ad una gara o manifestazione successiva per la quale la decisione risulta influente, su istanza di parte, da presentarsi immediatamente, o d'ufficio, il Presidente della FIPPS può disporre l'applicazione della procedura d'urgenza di cui al presente articolo. In tal caso, i termini per le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e del Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello sono rispettivamente di 24 ore dalla formulazione dell'istanza e di 3 (tre) giorni dalla presentazione del reclamo.

TITOLO III GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 27 – Istituzione.

1. Presso la FIPPS sono istituiti i Giudici Federali.
2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la FIPPS.

Art. 28 - Competenza dei Giudici Federali.

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali.
2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 29 - Nomina degli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi.

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, di due membri effettivi e di un membro supplente.
5. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
6. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II

PROCEDIMENTO DINANZI AI GIUDICI FEDERALI

Art. 30 - Avvio del procedimento.

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Salva diversa previsione dello Statuto Federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

Art. 31 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La

decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti interessati la data dell'udienza. Fino a 3 (tre) giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 33 - Ricorso della parte interessata.

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 (trenta) giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - b) l'esposizione dei fatti;
 - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 34 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi Principi Fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti federali possono essere annullate su ricorso di Organi della FIPPS, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi Principi Fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti federali possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente Federale, ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CIP, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CIP.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CIP previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 33, comma 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 35 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.

1. Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente e i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 36 - Misure Cautelari.

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale Federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussiste il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 41, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport paralimpico abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre 3 (tre) giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di appello entro 7 (sette) giorni. Al reclamo si applica l'art. 40 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 37 - Intervento del terzo.

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 38 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 39 - Assunzione delle prove.

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza.

Art. 40 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello.

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e

delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 38 e 39.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione. In caso di sanzione disciplinare, se la misura non è già in corso, l'efficacia della condanna è sospesa fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Se il reclamo è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il collegio può, inoltre, condannare il proponente al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese.
10. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di Procedura Civile.
11. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 41 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi.

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 2.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 (sessanta) giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, il termine per la pronuncia dell'Organo di Giustizia Federale di secondo grado che definisce la fase di rinvio è di 60 (sessanta) giorni dalla istanza di prosecuzione, che la parte interessata è tenuta a depositare non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, da parte del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, della

motivazione della decisione.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. L'inosservanza dei termini di durata dei giudizi di merito è valutabile dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6bis comma 2 lett. d

Art. 42 - Efficacia della sentenza dell'Autorità Giudiziaria nei giudizi disciplinari.

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni

questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità Giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO IV PROCURATORE FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

Art. 43 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Procuratore Federale.

1. Presso la FIPPS è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 29, comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
5. Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte.

Art. 44 - Attribuzioni del Procuratore Federale.

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
2. Il Procuratore Federale esercita le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni, né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II AZIONE DISCIPLINARE

Art. 45 - Azione del Procuratore Federale.

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme federali, nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità prevista dal comma 4 dell'art. 48.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine o per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i 2 (due) giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare, formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti interessati. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 46 - Prescrizione dell'azione.

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 45, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva federale successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva federale successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva federale successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva federale successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 47 – Astensione.

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport Paralimpico.

Art. 48 - Svolgimento delle indagini.

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia e gode dei più ampi poteri istruttori.
2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'art. 80 del presente Regolamento le notizie di fatti o atti rilevanti. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice di Giustizia del CIP, in quanto compatibili. L'iscrizione deve avvenire

tempestivamente, una volta che l'Ufficio Federale destinatario della notizia di fatto o atto rilevante l'abbia rimessa alla Procura Federale.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro di cui al comma precedente del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport Paralimpico autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 (quaranta) giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 (venti) giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 45, comunica entro 10 (dieci) giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport Paralimpico. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

Art. 49 – Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione.

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico il quale entro 10 (dieci) giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente Federale, il quale, entro i 15 (quindici) giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport Paralimpico. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, CON LA PROCURA ANTIDOPING NADO ITALIA E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PARALIMPICO

Art. 50 – Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità Giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport Paralimpico.

4. La Procura Generale dello Sport Paralimpico può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia del CIP. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport Paralimpico trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale.

Art. 51 – Rapporti con la Procura Antidoping Nado Italia.

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con l'ufficio del Pubblico Ministero nonché con la Procura Antidoping Nado Italia.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping Nado Italia, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport Paralimpico, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 52 – Rapporti con la Procura Generale dello Sport Paralimpico.

1. La Procura Federale è tenuta a cooperare con la Procura Generale dello Sport Paralimpico al fine di garantire la piena osservanza dell'ordinamento sportivo e di promuovere la repressione degli illeciti.
2. Ferme restando le specifiche attribuzioni della Procura Generale dello Sport Paralimpico richiamate dal Codice di Giustizia del CIP, il Procuratore Federale è tenuto ad osservare le indicazioni formulate e le linee guida adottate dal Procuratore Generale dello Sport Paralimpico per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine ed assicurare la completezza e tempestività della stessa.

TITOLO V

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PARALIMPICO

Art. 53 – Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 (novanta) giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico, di cui all'art.13 dello Statuto del CIP. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso, nelle modalità e nei termini previsti dal Codice di Giustizia CIP, le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport Paralimpico.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico giudica altresì le controversie ad esso devolute dal Codice di Giustizia CIP, da delibere della Giunta nazionale del CIP, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CIP. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CIP, nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta nazionale del CIP e allo svolgimento dei procedimenti elettorali degli organi nazionali delle FSP e DSP. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice di Giustizia CIP in quanto compatibile.
4. Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico svolge altresì funzioni consultive per il CIP e, su richiesta presentata per il tramite del CIP, per le singole Federazioni.

TITOLO VI
PROCEDIMENTI SPECIALI E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 54 – Revisione e revocazione.

1. Contro le decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. Si presume prova decisiva la sentenza dell'Autorità Giudiziaria, quando passata in giudicato, con la quale risulta comunque accertata l'illegittimità di una sanzione che abbia inciso sullo status di tesserato, affiliato ovvero altro status riconosciuto dall'ordinamento federale o sportivo ritenuto rilevante anche per l'ordinamento generale dello Stato.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione degli Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico con decisione nel merito. In quest'ultimo caso la revocazione è ammessa negli stessi limiti della revisione.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia o del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico.

Art. 55 – Astensione.

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia ha l'obbligo di astenersi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso od il coniuge è legato da vincoli di affinità o di parentela sino al terzo grado ad una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione o al suo difensore;
 - c) se vi è inimicizia grave o se vi sono motivi di dissidio tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la decisione egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge, svolga o abbia svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. In ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al Presidente dell'Organo giudicante al quale appartiene l'autorizzazione ad astenersi. Se l'astensione riguarda il Presidente, l'autorizzazione va richiesta al Presidente dell'Organo giudicante superiore.

Art. 55 bis – Ricusazione.

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti, compreso il Procuratore Federale, può proporre la ricusazione con ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova.
2. Il ricorso deve essere presentato entro 2 (due) giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nominativo dei giudici chiamati a decidere la causa, e prima della discussione di questa in caso contrario.
3. La ricusazione sospende il procedimento.
4. La ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.
5. Sulla ricusazione decide:
 - a) il Tribunale Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello quando concerne il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) il Tribunale Federale quando concerne componenti della Corte Federale di Appello della Corte Federale di Appello;
 - c) la Corte Federale di Appello quando concerne componenti del Tribunale Federale, anche in funzione di Corte sportiva di Appello.
6. Sulla ricusazione il giudice adito decide entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento del ricorso.
7. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il giudice ricusato e assunte, se del caso, le prove offerte, non è impugnabile ed, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà indicare il nominativo del giudice supplente, il quale resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

Art. 56 – Amnistia.

1. L'amnistia è un provvedimento a carattere generale che estingue l'infrazione e, qualora ci sia stata condanna, fa cessare l'esecuzione delle sanzioni principali e accessorie già applicate. Nel caso di concorso di più infrazioni, l'amnistia si applica alla specifica infrazione per la quale è stata concessa. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 51.1 dello Statuto FIPPS ed in particolare al richiamato art 4 co 4 lett. c) dello Statuto del CIP.
2. La competenza alla concessione dell'amnistia spetta al Consiglio Federale, il quale stabilisce la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi. In questa ultima ipotesi, l'amnistia non opera se non è provato il verificarsi della condizione o l'adempimento dell'obbligo.
3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.
4. L'amnistia non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping e, salvo che il provvedimento disponga diversamente, ai recidivi.

Art. 57 – Indulto.

1. L'indulto è un provvedimento a carattere generale con il quale la sanzione principale viene estinta, in tutto o in parte, ovvero commutata in altra pena più lieve. Non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 51.1 dello Statuto FIPPS ed in particolare al richiamato art 4 co 4 lett. c) dello Statuto del CIP.
2. La concessione dell'indulto spetta al Consiglio Federale e può essere sottoposta a condizioni od obblighi. In questa ultima ipotesi, l'indulto non opera se non è provato il verificarsi della condizione o l'adempimento dell'obbligo.
3. L'efficacia dell'indulto è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento non disponga diversamente.
4. L'indulto non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping e, salvo che il provvedimento disponga diversamente, ai recidivi.

Art. 58 – Grazia.

1. La grazia è un provvedimento a carattere particolare che può essere concesso a beneficio esclusivo di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Restano impregiudicate le conseguenze delle sanzioni agli effetti dell'art. 51.1 dello Statuto FIPPS ed in particolare al richiamato art 4 co 4 lett. c) dello Statuto del CIP.
2. La grazia può essere concessa solo se risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nei casi di radiazione essa non può essere concessa se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. La grazia è concessa dal Presidente Federale qualora sussistano particolari motivi e l'interessato abbia scontato almeno metà della sanzione inflitta, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua, ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Il provvedimento può essere adottato solo a seguito di domanda scritta dell'interessato, inviata alla Segreteria del Presidente a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo equipollente.
4. La grazia non è applicabile alle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 59 – Riabilitazione.

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna e può essere disposta solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta e rispetto dei principi informativi di cui al presente regolamento.
2. La riabilitazione è richiesta alla Corte Federale di Appello con istanza che deve contenere tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione, che deve essere depositata entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria per la trascrizione nel Casellario Federale, è prontamente comunicata all'istante e pubblicata.
3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dalla data del provvedimento di rigetto.
4. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 (sette) anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Sulla revoca si pronuncia la Corte Federale di Appello su ricorso della Procura Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che ha deciso sulla nuova condanna.

PARTE SECONDA

TITOLO I CODICE DISCIPLINARE

CAPO I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 60 – Obblighi di correttezza.

1. Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo, le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti Federali, del Codice di Giustizia Sportiva del CIP e dei Principi Fondamentali delle FSP-DSP, e i provvedimenti dei competenti Organi Federali; osservano condotte

conformi ai principi di lealtà, *fair play*, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica o dilettantistica, economica e sociale; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi e sostanze vietati, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi del decoro, dignità e prestigio della FIPPS, dei suoi Organi e dei soggetti comunque operanti nell'ambito federale, nonché di fornire a terzi atti, informazioni o notizie riguardanti procedimenti disciplinari in corso fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.
3. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del presente Regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a fornire nei tempi richiesti agli Organi procedenti tutte le informazioni, le copie degli atti e dei documenti ritenuti rilevanti nel corso di un procedimento e a rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. La mancata ottemperanza senza giustificato motivo costituisce infrazione disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 61 – Illecito sportivo ed obbligo di denuncia.

1. Rispondono di illecito sportivo gli affiliati ed i tesserati che commettano direttamente o consentano che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico.
2. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento od il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio agonistico è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
3. L'illecito sportivo è punito con la sanzione della inibizione o sospensione per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi e non superiore a 5 (cinque) anni, salvi i casi di particolare gravità nei quali può essere applicata la radiazione.
4. Il dirigente, il tesserato o chiunque ricopra incarichi federali che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano integrare ipotesi di illecito sportivo, anche solo a livello di tentativo, oppure abbia, o abbia avuto, rapporti con affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti sopra indicati ha il dovere di denunciare immediatamente la questione alla Procura Federale. L'omessa denuncia è sanzionabile secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Chiunque con una denuncia presentata all'organo competente incolpi taluno che egli sa innocente ovvero simuli a carico di lui le tracce di un illecito sportivo ovvero sia consapevole dell'insussistenza del fatto, è soggetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
6. Nel caso in cui gli Organi di giustizia dovessero rilevare, fra i documenti in loro possesso, l'emergere di infrazioni aventi rilevanza disciplinare, devono immediatamente trasmettere gli atti alla Procura.
7. Il doping costituisce illecito disciplinare, essendo contrario ai principi di correttezza e lealtà nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport ed alla funzione di quest'ultimo di valorizzare le genuine potenzialità fisiche e le qualità morali degli atleti. La definizione di doping, il procedimento disciplinare in materia e le relative sanzioni sono definiti dalla normativa antidoping.

Art. 62 – Illecito tentato.

1. L'affiliato od il tesserato che compia atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compia e se l'evento non si verifichi, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

Art. 63 – Responsabilità delle persone fisiche.

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione del presente Regolamento.
2. I dirigenti dotati della legale rappresentanza della società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalla società medesima.

3. I dirigenti e tesserati accompagnatori rispondono della disciplina dei singoli atleti e collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Art. 64 – Responsabilità delle società.

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.
2. Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri tesserati, accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle società ospitanti, salvi i doveri di queste ultime. Rispondono, inoltre, dell'ordinato svolgimento della gara, sia all'interno dei propri impianti che nelle aree esterne immediatamente adiacenti, nonché della mancata richiesta di forza pubblica.
3. Le società rispondono degli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati e si presumono responsabili degli illeciti posti in essere, a loro vantaggio, da persone estranee alle stesse. La presunzione di responsabilità si ha per superata qualora risulti, anche in via di ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

CAPO II SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 65 – Provvedimenti a carico delle società.

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile incorrono in una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo ufficiale verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i compiti ed i doveri che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni. La deplorazione è sanzione più grave rispetto all'ammonizione;
 - c) ammenda: consiste nell'obbligo imposto alla società di versare a favore della FIPPS una determinata somma ricompresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 5.000,00;
 - d) squalifica del campo di gara per una o più giornate: consiste nell'obbligo imposto alla società di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo Federale competente all'organizzazione dei campionati, una o più gare dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società avrebbe dovuto disputare sul proprio campo. Le maggiori spese derivanti da tale sanzione, ivi comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria, sono a carico della società punita;
 - e) perdita dell'incontro: consiste nell'attribuzione della vittoria nella stessa gara e con il miglior punteggio a favore della squadra avversaria;
 - f) penalizzazione nel punteggio: consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica del campionato in corso ovvero del campionato successivo qualora la penalizzazione si riveli priva di efficacia sanzionatoria;
 - g) non assegnazione o revoca del titolo a squadre: consiste nella mancata attribuzione ufficiale alla società del titolo di vincitrice del campionato di competenza. La revoca è disposta laddove vi sia già stata assegnazione ufficiale del titolo;
 - h) retrocessione ad un livello inferiore del campionato: consiste nello spostamento della società all'ultimo posto della classifica del campionato di competenza, con conseguente passaggio alla categoria inferiore;
 - i) non ammissione o esclusione da determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali, nazionali o internazionali: consiste nel divieto imposto alla società di prendere parte ad una manifestazione o ad un campionato cui la società stessa sia iscritta, stia svolgendo o abbia diritto a partecipare;

- j) sospensione dall'attività agonistica o dilettantistica ufficiale nell'ambito della stagione sportiva in corso: consiste nel divieto imposto alla società di partecipare a qualunque attività agonistica dilettantistica ufficiale della FIPPS nella corrente stagione sportiva;
- k) radiazione: consiste nella cancellazione della società dall'elenco degli affiliati alla FIPPS, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste a qualunque attività federale nell'ambito dell'ordinamento federale.

Art. 66 – Provvedimenti a carico dei tesserati.

1. I tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile incorrono in una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo ufficiale verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i compiti ed i doveri che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni. La deplorazione è sanzione più grave rispetto all'ammonizione;
 - c) squalifica per uno o più giornate o per una o più manifestazioni: consiste nel divieto per il tesserato di partecipare a gare ufficiali FIPPS per una o più giornate per quel che attiene ai campionati a squadre o per una o più manifestazioni in relazione ai tornei individuali;
 - d) non ammissione o esclusione da determinate manifestazioni o campionati a squadre regionali, nazionali o internazionali: consiste nel divieto per il tesserato di prendere parte ad una manifestazione o ad un campionato cui il tesserato stesso sia iscritto, stia svolgendo o abbia diritto a partecipare;
 - e) sospensione da qualunque attività fino ad un massimo di cinque anni: consiste nel divieto per il tesserato di svolgere, per un determinato periodo di tempo, a qualsiasi titolo, qualunque attività federale nell'ambito della FIPPS;
 - f) radiazione: consiste nella cancellazione del tesserato dall'elenco dei tesserati FIPPS, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito dell'ordinamento federale.

Art. 67 – Provvedimenti a carico dei dirigenti societari e della FIPPS.

1. I dirigenti che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile incorrono in una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione: consiste in un richiamo ufficiale verbale o scritto ad osservare scrupolosamente i compiti ed i doveri che scaturiscono dal rapporto in essere;
 - b) deplorazione: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni. La deplorazione è sanzione più grave rispetto all'ammonizione;
 - c) inibizione a rappresentare la società per una o più giornate o per una o più manifestazioni: consiste nel divieto per il dirigente di rappresentare, a qualunque titolo, la società di appartenenza a gare ufficiali FIPPS per una o più giornate per quel che attiene ai campionati a squadre o per una o più manifestazioni in relazione ai tornei individuali;
 - d) inibizione temporanea a ricoprire cariche della FIPPS fino ad un massimo di 5 (cinque) anni: consiste nel divieto per il dirigente di ricoprire o svolgere, per un determinato periodo di tempo, a qualsiasi titolo, incarichi federali ufficiali nell'ambito della FIPPS;
 - e) inibizione perpetua a ricoprire cariche della FIPPS: consiste nel divieto a carattere permanente per il dirigente di ricoprire o svolgere, a qualsiasi titolo, incarichi federali ufficiali nell'ambito della FIPPS;
 - f) radiazione: consiste nella cancellazione del dirigente dall'elenco dei tesserati FIPPS, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito dell'ordinamento federale.

Art. 68 – Sospensione cautelare.

1. Su richiesta del Procuratore Federale, gli Organi di Giustizia possono disporre la sospensione cautelare da ogni attività federale di un tesserato nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2. Il provvedimento di sospensione deve contenere a pena di nullità:
 - a) le generalità dell'imputato;
 - b) la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate;
 - c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze che giustificano l'adozione del provvedimento cautelare;
 - d) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - e) la data e la sottoscrizione del giudice.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a 30 (trenta) giorni, salvo motivata rinnovazione che può essere disposta per una sola volta e per non più di ulteriori 30 (giorni).
4. Il provvedimento di sospensione è sempre revocabile o modificabile dal giudice che lo ha pronunciato.
5. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso reclamo alla Corte Federale di Appello entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della misura cautelare. Se la sospensione è disposta dalla Corte Federale di Appello, il reclamo va proposto al Tribunale Federale.
6. La decisione sul reclamo deve essere adottata entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sua proposizione.
7. Il periodo di sospensione già scontato deve essere computato nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 68 bis – Sospensione cautelare dei componenti degli Organi direttivi FIPPS.

1. I componenti degli organi direttivi centrali e territoriali della FIPPS, in caso di condanna anche non definitiva per i delitti di cui all'allegato "A" del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo, ovvero di sottoposizione a misure di prevenzione di sicurezza personale, sono immediatamente sospesi da ogni attività sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.
2. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti di cui al precedente comma di comunicare immediatamente alla FIPPS l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza costituisce infrazione disciplinare sanzionabile secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. La sospensione è disposta dal Tribunale Federale ed ha una durata massima di 18 (diciotto) mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione.
4. Ricevuta l'istanza, il Presidente del Tribunale federale fissa la data della discussione in camera di consiglio entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, dandone immediata comunicazione al Procuratore federale ed all'interessato. La decisione, che deve essere adottata entro 2 (due) giorni dalla discussione, è immediatamente comunicata alle parti e pubblicata.
5. Il provvedimento di sospensione è reclamabile entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla sua pubblicazione dinanzi alla Corte federale di appello. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il disposto dell'art. 38, comma 4. All'udienza di discussione, da tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla presentazione del reclamo, la Corte federale può confermare, modificare o revocare il provvedimento di sospensione.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 69 – Criteri generali.

1. Gli Organi di Giustizia nell'erogare in concreto le sanzioni previste dal presente Regolamento devono tener conto della natura e delle condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza, della personalità del loro autore ed, in genere, di tutte quelle circostanze che siano idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione. L'Organo giudicante deve motivare tutti i provvedimenti emessi.
2. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi di Giustizia possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse nonché ad affermare il rispetto dei valori sportivi ed a favorire processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.

Art. 70 – Circostanze aggravanti.

1. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione, quando non ne sono elementi costitutivi, la particolare gravità del dolo ovvero della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione nonché la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione stessa.
2. Sono comunque aggravanti le seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto ricoprendo la carica di dirigente della FIPPS;
 - b) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - c) aver danneggiato persone e cose;
 - d) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali, ovvero ad arrecare danni all'organizzazione federale;
 - e) aver determinato o concorso a determinare turbativa dell'ordine pubblico;
 - f) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
 - g) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi della Federazione o di qualsiasi altro tesserato o affiliato;
 - h) aver agito per abietti o futili motivi;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - k) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.
 - l) aver commesso il fatto colposo nonostante la previsione dell'evento;
 - m) aver commesso violenza su persone.

Art. 71 – Circostanze attenuanti.

1. Sono circostanze attenuanti dell'infrazione la particolare tenuità della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione, nonché la particolare tenuità delle conseguenze dell'infrazione stessa.
2. Sono comunque circostanze attenuanti:
 - a) aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento unitamente all'azione od omissione del colpevole;
 - c) essersi prima del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del fatto o avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
3. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel presente articolo, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione

della pena.

Art. 72 – Concorso di circostanze aggravanti.

1. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.
2. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica solamente la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 73 – Concorso di circostanze attenuanti.

1. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita fino ad un terzo.
2. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica solamente la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 74 – Valutazione delle circostanze.

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo Giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano le sanzioni, invece, sono valutate dall'Organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nella ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 75 – Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.

1. L'Organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. In caso di equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Art. 76 – Recidiva.

1. Le infrazioni commesse da chi è già stato condannato potranno essere sanzionate con pene aumentate fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei 5 (cinque) anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate al comma precedente, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto al comma 1, può essere sino alla metà, nei casi previsti al comma 2, lett. a) e b), può essere sino a due terzi e nel caso di cui al comma 2, lett. c), può essere da un terzo a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti la nuova infrazione.
6. La contestazione della recidiva è obbligatoria. Rientra, tuttavia, nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva. Al riguardo si deve tener conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti

disciplinari.

7. La recidiva non si applica nel caso sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.

Art. 77 – Collaborazione degli incolpati.

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. In tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva.

CAPO IV

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Art. 78 – Esecutività delle decisioni.

1. Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono immediatamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, non sono ancora passate in giudicato.
2. La presentazione o la pendenza del giudizio di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione, salvi i casi previsti dal presente Regolamento in cui venga disposta dal giudice dell'impugnazione la sospensione della provvisoria esecutorietà.
3. In caso di riforma o annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente si intendono revocati.
4. Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente sofferto viene computato ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

Art. 79 – Formazione del giudicato.

1. La decisione degli Organi di Giustizia è definitivamente esecutiva nei seguenti casi:
 - a) quando sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio;
 - b) quando sono decorsi i termini per l'impugnazione;
 - c) quando risulta oggettivamente impossibile l'espletamento del secondo grado di giudizio nell'ipotesi di squalifica per una giornata di gara.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 – Casellario Federale.

1. È istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'art. 48 del presente Regolamento, tutti i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione e di deferimento disposti dal Procuratore Federale. A tal fine, è fatto obbligo alla Segreteria degli Organi di Giustizia di trasmettere prontamente alla Segreteria Federale copia di tutti gli atti sopra richiamati per consentire l'aggiornamento costante del Casellario.

Art. 81 – Verifica periodica delle norme del Regolamento di Giustizia Federale.

1. Ogni due anni, le norme del presente Regolamento sono sottoposte a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza, anche tenendo conto dei pareri e delle proposte formulate dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

Art. 82 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del CIP.